

ORDINANZA MUNICIPALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NELL'EDILIZIA

IL MUNICIPIO DI MERGOSCIA

richiamati:

- l'art. 115 del Regolamento comunale;
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998;
- il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della post formazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29.04.2014;

emana:

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

¹Nel limite della disponibilità del credito annuo attribuito specificatamente a questo scopo e fino a un massimo del 40% dello stesso, il Comune di Mergoscia, riconosce un aiuto finanziario a coloro che realizzeranno costruzioni a basso fabbisogno energetico, sistemi di produzione a energie rinnovabili e/o sistemi per lo sfruttamento del calore residuo, nelle zone edificabili nel Comune di Mergoscia destinati alla residenza primaria.

²Per la definizione del montante degli aiuti fanno stato le indicazioni all' Art. 4, ritenuto un massimo complessivo di Fr. 5'000.- per oggetto.

Art. 2 BENEFICIARI

2.1 Involucro edilizio

¹Possono beneficiare degli aiuti coloro che realizzano nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico o ammodernano energeticamente edifici esistenti, in zona edificabile e destinati a residenza primaria.

²Deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti, ritenuto che sia superiore al minimo richiesto dal Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) in vigore:

- Nuovi edifici certificati secondo lo standard MINERGIE-A^{®1}, MINERGIE-P[®], MINERGIE-ECO[®], MINERGIE-P-ECO[®]
- Edifici esistenti ammodernati globalmente e certificati secondo lo standard MINERGIE-A^{®2},

¹ vedi www.minergie.ch

MINERGIE-P®, MINERGIE-ECO®, MINERGIE-P-ECO®

- Ammodernamento energetico parziale di edifici esistenti, tramite l'adozione di interventi riconosciuti e finanziati a livello federale nell'ambito del Decreto esecutivo cantonale, in vigore dal 06.04.2016.

Tale programma prevede in particolare aiuti per:

- sostituzione di finestre con nuovi modelli con vetri altamente isolanti
- miglioramento dell'isolamento termico di altri elementi dell'involucro edilizio (pareti, tetto, pavimenti, ecc.)

Fanno stato le condizioni e i criteri definiti dal Decreto Esecutivo sul risanamento base in vigore al momento dell'attribuzione del contributo federale.

2.2 Impianti tecnici – Calore da rinnovabili

¹ Possono beneficiare degli aiuti coloro che installano sistemi di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria alimentati a energie rinnovabili, in edifici nuovi o esistenti, in zona edificabile e destinati a residenza primaria.

² Deve essere adempiuto almeno uno dei seguenti requisiti:

- Riscaldamento a legna, manuale o automatico (per legna in pezzi, pellet o cippato), quale impianto principale e unico (tenuto conto della disposizione del RUE n che ammette per i sistemi a carica manuale l'aggiunta di elettrico diretto per un massimo del 50% del fabbisogno di potenza nominale di riscaldamento) per la produzione di calore per il riscaldamento dell'edificio, con o senza teleriscaldamento;
- L'installazione di un filtro particolato ad un impianto principale e unico di riscaldamento a legna;
- Collettori solari termici per produzione di acqua sanitaria e/o per supporto al riscaldamento;
- Pompe di calore elettriche acqua-acqua, per riscaldamento degli edifici;
- Pompe di calore elettriche salamoia-acqua (geotermiche), per il riscaldamento degli edifici;
- Pompe di calore elettriche aria-acqua.

2.3 Impianti tecnici – Elettricità da rinnovabili

¹ Possono beneficiare degli aiuti coloro che installano nuovi sistemi di produzione di elettricità con moduli solari fotovoltaici, in edifici nuovi o esistenti, in zona edificabile e destinati a residenza primaria.

² Devono essere adempiuti i seguenti requisiti:

- Impianti solari fotovoltaici in parallelo alla rete elettrica pubblica;
- Potenza nominale del campo dei moduli almeno 1 kWp³.

² vedi www.minergie.ch

³ kWp = kilowatt peak, potenza nominale riferita in condizioni standard

2.4 Analisi energetiche standardizzate degli edifici

¹Possono beneficiare degli aiuti in relazione al risanamento energetico di edifici esistenti coloro che fanno eseguire preventivamente un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici (CECE⁴) per il proprio stabile, in zona edificabile e destinati a residenza primaria.

²Deve essere adempiuto il seguente requisito:

- Analisi energetica standardizzata secondo il metodo CECE, eseguita da un esperto accreditato⁵ CECE, inclusa l'elaborazione del relativo rapporto.

Art. 3 IMPORTI DEI CONTRIBUTI COMUNALI

3.1 Involucro edilizio – Nuovi edifici

<i>Soluzione</i>	<i>Incentivo, base di calcolo</i>	<i>Incentivo massimo (CHF)</i>	<i>Giustificativo</i>
MINERGIE-A® MINERGIE-ECO®	50% della tassa per la certificazione	2'000.-	Certificato MINERGIE-A® MINERGIE- ECO®
MINERGIE-P® MINERGIE-P- ECO®	50% della tassa per la certificazione	3'000.-	Certificato MINERGIE-P® MINERGIE-P- ECO®

3.2 Involucro edilizio – Ammodernamento energetico globale di edifici esistenti

<i>Soluzione</i>	<i>Incentivo, base di calcolo</i>	<i>Incentivo massimo (CHF)</i>	<i>Giustificativo</i>
MINERGIE-A® MINERGIE-ECO®	50% della tassa per la certificazione	2'000.-	Certificato MINERGIE-A® MINERGIE- ECO®
MINERGIE-P® MINERGIE-P- ECO®	50% della tassa per la certificazione	3'000.-	Certificato MINERGIE-P® MINERGIE-P- ECO®

3.3 Involucro edilizio – Ammodernamento energetico parziale di edifici esistenti, riferito a soluzioni approvate e finanziate dal PE

⁴ vedi www.cece.ch

⁵ lista degli esperti accreditati su www.cece.ch (sotto → Informazioni → Esperti CECE)

<i>Elementi risanati soggetti a incentivo</i>	<i>Condizioni minime (dopo l'intervento)</i>	<i>Incentivo, base di calcolo</i>	<i>Incentivo massimo (CHF)</i>	<i>Giustificativo</i>
<ul style="list-style-type: none"> - sostituzione di finestre - tetto - pareti verso l'esterno - pavimenti verso l'esterno - muri contro terra (interrati fino a 2 m) - pareti verso locali non riscaldati - soffitto verso locali non riscaldati (o pavimento del solaio) - pavimento verso locale non riscaldato o soffitto della cantina - muro contro terra (oltre 2 m) - pavimento contro terra (interrato oltre 2 m) 	<p>Definite dal Decreto Esecutivo, art. 6 Risanamento Base ⁶</p>	<p>In riferimento all'elemento costruttivo risanato, 50% del contributo per m² elargito dal Decreto esecutivo sul risanamento o base</p>	<p>3'000.-</p>	<p>decisione di versamento elargito sulla base del Decreto cantonale cresciuta in giudicato</p>

⁶ Fa stato la decisione formale dell'ufficio preposto a valutare le richieste sulla base [del Decreto esecutivo cantonale](#)

3.4 Impianti tecnici – Calore da rinnovabili

<i>Intervento</i>	<i>Condizioni minime</i>	<i>Incentivo, base di calcolo</i>	<i>Incentivo massimo (CHF)</i>
Riscaldamento a legna, manuale o automatico (per legna in pezzi, o pellet o cippato)	<ul style="list-style-type: none"> - il sistema di combustione a legna (pezzi/pellet/cippato) deve essere il sistema principale e unico di produzione del calore per riscaldamento - solo per prodotti con marchio (label) di qualità di Energia legno Svizzera ⁷ 	15.- CHF per m ² di SRE dell'edificio riscaldato con la legna	2'000.-
Installazione di un filtro particolato ad un impianto principale e unico di riscaldamento a legna	Impianto conforme all'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA)	20% prezzo di acquisto	2'000.-
Collettori solari termici per produzione di acqua sanitaria e/o per supporto al riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> - collettori solari che soddisfano la norma europea EN12975, con assorbitori selettivi - progetto approvato e finanziato dal Canton Ticino (UACER) 	20 % del contributo cantonale	2'000.-
Pompe di calore acqua-acqua	pompa di calore con marchio di qualità dell'Ass. svizzera pompe di calore ⁸	20 % del contributo cantonale	1'500.-
Pompe di calore aria-acqua ¹²	pompa di calore con marchio di qualità dell'Ass. svizzera pompe di calore ⁹	20 % del contributo cantonale	1'000.-
Pompe di calore salamoia-acqua (geotermiche)	<ul style="list-style-type: none"> - pompa di calore con marchio di qualità dell'Ass. svizzera pompe di calore ¹⁰ - esecuzione lavori per posa sonde geotermiche da parte di ditte con marchio di qualità dell'Ass. svizzera pompe di calore¹¹ 	20 % del contributo cantonale	3'000.-
Solare fotovoltaico	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti in parallelo alla rete elettrica pubblica - Potenza minima 1 kWp 	20 % del contributo cantonale	1'500.-

⁷ Lista aggiornata dei modelli con il marchio su www.energia-legno.ch (Menu "assicurazione di qualità", "Label di qualità")

⁸ Vedi www.gsp-si.ch

⁹ Vedi www.gsp-si.ch

¹⁰ Vedi www.gsp-si.ch

¹¹ Vedi www.gsp-si.ch

¹² Sono esclusi gli impianti in costruzioni nuove e le sostituzioni obbligatorie di impianti con bruciatore fuori norma.

3.5 Analisi energetica degli edifici secondo CECE

<i>Soluzione</i>	<i>Condizioni minime</i>	<i>Incentivo (CHF)</i>	<i>Giustificativo</i>
Analisi energetica CECE	- Analisi da parte di un consulente accreditato CECE, elaborazione del certificato e del rapporto di consulenza standardizzato	250.- / edificio analizzato	Certificato energetico cantonale degli edifici CECE e rapporto finale

Art. 4 RICHIESTE DI SUSSIDIO

¹Il diritto alla richiesta degli incentivi per il risparmio energetico e l'utilizzo di energia rinnovabile nell'edilizia si prescrive entro sei mesi dalla data del collaudo dell'opera esperito dall'Ufficio Tecnico Comunale, a condizioni che la licenza sia stata rispettata e che non sia stato necessario inoltrare una domanda a posteriori della licenza edilizia.

²Gli incentivi non hanno effetto retroattivo e non vengono concessi aiuti per progetti già terminati o per i quali sono già stato eseguiti acquisti, come pure per le licenze edilizie cresciute in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

4.1 Inoltro richiesta

¹La richiesta di incentivo deve essere inoltrata all'ufficio tecnico comunale di Mergoscia nel rispetto delle seguenti condizioni:

A dipendenza della tipologia di incentivo che si richiede, allegare:

- relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure che si intendono adottare (per impianti a energie rinnovabili rispettivamente di recupero del calore residuo);
- decisione dell'Agenzia nazionale dell'assegnazione degli incentivi nell'ambito del PE.
- certificato provvisorio MINERGIE-A[®], MINERGIE-P[®], MINERGIE-ECO[®] o MINERGIE-P-ECO[®];
- offerta controfirmata per l'analisi energetica CECE.

²La richiesta diviene effettiva con l'inoltro di tutti i giustificativi necessari, debitamente compilati. Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto in questione prevede di ottenere, rispettivamente, ha già ottenuto ulteriori aiuti finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità degli aiuti, ma in ogni caso non oltre al massimo stabilito dalla legge cantonale sui sussidi.

³I lavori devono essere svolti entro i termini previsti dai rispettivi programmi promozionali cantonali e nazionali dall'inoltro della richiesta di incentivo. Eventuali deroghe possono essere decise caso per caso dal Municipio.

4.2 Attribuzione dell'incentivo

¹Gli incentivi vengono rilasciati una volta che il committente invia all'ufficio tecnico comunale di Mergoscia la seguente documentazione:

- prova degli avvenuti lavori (pezze giustificative, foto dell'impianto);
- decisione di versamento da parte dell'Agenzia nazionale del PE;
- certificato definitivo MINERGIE-A[®], MINERGIE-P[®], MINERGIE-ECO[®] o MINERGIE-P-

ECO®;

- rapporto finale dell'analisi energetica CECE.

²Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate e che non sia stato necessario inoltrare una domanda a posteriori.

Art. 5 ORGANO DECISIONALE

Il Municipio è competente per decidere sul versamento dei contributi e può avvalersi della collaborazione di esperti sia interni che esterni e/o competenti uffici cantonali.

Art. 6 CONTROLLI

¹Per gli edifici nuovi, prima dell'occupazione dello stabile, nell'ambito della concessione del permesso di abitabilità, il Municipio verifica sul posto la conformità di quanto realizzato.

²Per la verifica del rispetto delle condizioni e dell'esecuzione dei lavori, il Municipio può avvalersi della collaborazione di esperti sia interni sia esterni e/o dei competenti uffici cantonali, in modo particolare della SPAAS e dell'Ufficio dell'aria del clima e delle energie rinnovabili (UACER).

Art. 7 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL SUSSIDIO

Al momento del rilascio del permesso di abitabilità, rispettivamente dell'inoltro della documentazione giustificativa, come definito nel cap. 4.2 e ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza, su richiesta dell'istante il Municipio provvede al versamento del sussidio calcolato secondo il punto 3.

Art. 8 CONDIZIONI GENERALI

¹Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

²L'erogazione dei sussidi è vincolata alla disponibilità del credito annuale stanziato. Nel caso in cui quest'ultimo sia superato, le richieste in sospenso vengono inserite in una lista di attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.

³Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.

⁴Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, lo stesso sarà da riversare al Comune.

Art. 9 SOSPENSIONE CONTRIBUTI E ABROGAZIONE

La sospensione temporanea o definitiva dei contributi comunali previsti nella presente Ordinanza, può essere decisa dal Municipio qualora il Fondo Energie Rinnovabili cantonale dovesse cessare d'esistere o essere ridimensionato.

Art. 10 CASI PARTICOLARI

Per eventuali casi particolari, ad esempio per impianti collettivi oppure micro centrali eoliche/idrauliche per la produzione elettrica, non contemplati nella presente ordinanza, gli incentivi verranno decisi caso per caso dal Municipio, come previsto all'art. 5 della presente Ordinanza.

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore dal 01.01.2020, dopo la sua crescita in giudicato e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 12 RICORSO

È data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

Approvato con Risoluzione Municipale no.291/2019 del 07.11.2019

Per il Municipio

Il Sindaco:



Giaele Ghisla



La Segretaria:



Claudia Richina

Publicata all'albo comunale dal 12.11.2019 al 12.12.2019.